



MODIFICA AVVISO SERVIZIO DI FORESTERIA STUDENTI

Anno accademico 2021/2022

Decreto rettorale n. 29421/21 del 23 agosto 2021

IL RETTORE

VISTO il decreto rettorale n. 3205/21 del 21 luglio 2021 con il quale è stato emanato l'Avviso per il servizio di foresteria studenti per l'anno accademico 2021/22;

PRESO atto che l'articolo 2 del suddetto Avviso prevede che "alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente il certificato di avvenuta vaccinazione Covid-19";

VISTO il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) che, all'articolo 6 prevede quanto segue:
"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):

1. Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2";

PRESO atto che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9-ter, "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute";

PRESO atto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9-ter, "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10";

PRESO atto che l'articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2";



PRESO atto che il comma 2 del sopracitato articolo 9 prevede che “le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2”;

PRESO atto che il comma 3 del sopracitato articolo 9 prevede che “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. ((La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”;

PRESO atto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9, “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”;

PRESO atto che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 9, “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie



pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”;

VALUTATA la necessità, in ottemperanza alla normativa vigente, di provvedere alla modifica dell’Avviso per il servizio di foresteria studenti anno accademico 2021/2022 sostituendo l’obbligo di produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione con l’obbligo di produrre la certificazione verde COVID-19 così come definita dalla normativa vigente;

DECRETA

In ottemperanza alla normativa vigente, l’articolo 2 dell’Avviso per il servizio di foresteria studenti anno accademico 2021/2022, emanato con decreto rettotale n. 3205/21 del 21 luglio 2021, nella parte in cui prevede che “alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente il certificato di avvenuta vaccinazione Covid-19” è modificato come segue:

“Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la certificazione verde COVID-19 così come definita dalla normativa vigente”.

Milano, li 23 agosto 2021

Il Rettore
F.to Elio Franzini